

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 14936 del 05/08/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/15297 del 04/08/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: LEGGE N. 238/2016, ART. 10 E D.G.R. N. 1072/2017. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE (ARRICCHIMENTO) DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA PER LA CAMPAGNA 2021/2022.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01, nonché delle note del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e pesca del 16/07/2021, Prot. n° 0661032.I, del 29/07/2021, Prot, n° 0683286.I, dalla Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO, TERESA MARIA IOLANDA SCHIPANI

Firmatario: TERESA MARIA IOLANDA SCHIPANI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Zilibotti

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- la sezione A. che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Vista la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 10 "Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: "Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedurali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

Dato atto che l'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l'altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell'arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:
 - per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;
 - per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;
- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;
- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all'arricchimento;

Vista la relazione del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (d'ora in avanti CRPV) (protocollo n. 19/07/2021. 0664313.E) che evidenzia, che:

- nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021, l'andamento meteorologico sul territorio regionale è stato

caratterizzato da temperature al di sopra della media, contraddistinto, altresì, da abbondanti precipitazioni nei mesi di ottobre e dicembre - gennaio, in particolare nei settori occidentali della Regione, mentre nel settore orientale le precipitazioni sono state inferiori alle attese. L'anomalo decorso meteorologico dei mesi successivi alla vendemmia 2020, caratterizzato da temperature tendenzialmente miti e da abbondanti precipitazioni, ha fatto sì che le piante continuassero a vegetare sino ad autunno inoltrato impattando negativamente sulla traslocazione delle sostanze di riserva all'apparato radicale e sul processo di lignificazione con conseguenze dirette sul successivo germogliamento.

- Il periodo primaverile è stato caratterizzato da forti oscillazioni: alle intense ed estese gelate tardive soprattutto nel fine settimana dal 19 al 21 marzo e anche dal 4 al 9 aprile in cui le temperature in pianura sono scese anche fino a -6,6 °C, si sono alternate temperature caldissime nell'ultima settimana di marzo con precipitazioni assenti a marzo e nella norma ad aprile. Le gelate, in particolare quella di Aprile 2021, hanno prodotto diversi e gravi danni ai vigneti regionali. I danni più rilevanti si sono verificati soprattutto nelle aree interessate da precipitazioni piovose nei giorni antecedenti la gelata, compromettendo pressoché totalmente la produzione dei vitigni più precoci in quanto le gemme erano già schiuse.

Il mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo da parte della vite ha comportato un germogliamento non ottimale in quanto molto eterogeneo, anche a livello della singola pianta. Il freddo che ha caratterizzato il mese di aprile ha ritardato il germogliamento dei vitigni più tardivi e meno colpiti dalle gelate, raccorciando e sovrapponendo le diverse fasi fenologiche.

Il mese di maggio ha registrato temperature nella norma mentre il mese di giugno è risultato tra i più caldi degli ultimi 60 anni.

- Le precipitazioni del primo semestre 2021 sono state tra le più basse degli ultimi 60 anni, in particolare nel settore orientale della Regione e nel territorio bolognese.
- All'invaiaatura la vite conferma il calo produttivo causato dalle gelate primaverili e dalla siccità in fase di fioritura e post fioritura, nonché una marcata sovrapposizione di fasi fenologiche all'interno della medesima pianta, preludio ad una maturazione dei grappoli incompleta con rapporto zuccheri/acidi decisamente squilibrato a favore degli acidi.

- Il quadro fitosanitario non presenta particolari criticità ad eccezione di attacchi di cocciniglie nell'areale emiliano o di infezioni da oidio, nonché della diffusa presenza di Mal dell'esca e di Flavescenza dorata. Si conferma preoccupante, anche per il 2021, l'incremento della presenza di Fillossera non solo nelle colline riminesi e nelle aree vicine al mare, ma anche nella pedecollina forlivese e nelle colline modenesi.
- Stante l'estrema criticità che si sta riflettendo sulla qualità delle produzioni e la possibilità che nell'ultimo periodo di maturazione dell'uva la situazione possa aggravarsi ulteriormente, si ritiene utile agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini ottenuti dalle uve della vendemmia 2021, giustificando l'arricchimento massimo di 1,5 gradi del titolo alcolometrico volumico naturale per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT e DOC, e di 1 grado del titolo alcolometrico volumico naturale per quanto riguarda i vini DOCG.

Preso atto:

- delle segnalazioni pervenute entro sabato 31 luglio 2021 di:
 - Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini Colli Bolognesi, Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, Consorzio Tutela Vini Emilia, Consorzio Tutela Lambrusco DOC, inerenti all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le DOP ed IGP di loro competenza, conservate agli atti di questo Servizio;
 - delle segnalazioni pervenute da Confagricoltura Emilia-Romagna e Coldiretti Emilia-Romagna, finalizzate ad ottenere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2021, destinati alla produzione di:
 - vini a Denominazione di origine controllata: Gutturnio, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini e per i vini a Indicazione geografica tipica: Terre di Veleja e Val Tidone, nei limiti di 1,5% vol.;
 - vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo

aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;

- della segnalazione pervenuta da Fedagri-Confcooperative Emilia - Romagna e Legacoop Agroalimentare Nord-Italia, finalizzata ad ottenere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2021, destinati alla produzione di:
 - vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;
 - IGT, DOC e DOCG, sull'intero territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol. per i vini IGT e DOC e di 1% vol. per i vini DOCG, fatto salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione delle singole denominazioni di origine;
- della richiesta del Consorzio Vini di Romagna di deroga prevista al punto B., paragrafo 7, lettera b), dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per i vini della DOC "Romagna Sangiovese" al fine di consentire, a seguito di arricchimento, nel rispetto del disciplinare di produzione, e quindi con l'incremento di non oltre un 1% vol., di portare il titolo alcolometrico totale fino a 15,00% vol.;

Preso atto inoltre:

- della nota del referente ARPAE, protocollo n. 20/07/2021.066799.E, nella quale viene confermato che la descrizione dell'andamento meteorologico 2020-2021 presente nella relazione del CRPV risulta conforme alle descrizioni presenti nei Bollettini Mensili Arpae Simc (Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae) nonché ai dati rilevati dalle Stazioni meteo Regionali;
- della nota del Servizio Fitosanitario regionale protocollo n. 22/07/2021.0672023.I, nella quale ha confermato le considerazioni fitosanitarie espresse nella relazione tecnica del CRPV del 19/07/2021 allegata alle segnalazioni pervenute;

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati del 03/08/2021, protocollo n. 03/08/2021.0710531.I, dal quale emerge che:

- il CRPV ritiene giustificata la richiesta di autorizzazione all'arricchimento per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2021, stante le condizioni climatiche e fitopatologiche verificatesi nel periodo compreso tra ottobre 2020 e luglio 2021;
- la documentazione agli atti delle diverse segnalazioni e richieste pervenute è conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1072/2017 e pertanto è possibile riconoscere alle medesime l'arricchimento richiesto, con decorrenza a partire da agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31/07/2021, nei limiti di quanto riportato nei rispettivi disciplinari per i vini DOP ed IGP;
- non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Eliceo e del Consorzio Tutela Vini Colli di Parma;

Ritenuto quindi di:

- autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, ed in generale di tutti i prodotti della vendemmia 2021 destinati alla produzione dei diversi vini, a partire dal mese di agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2021;
- stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) riguardante la Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023 per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- le Linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla nuova modalità di gestione della privacy;

Evidenziato che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio 2021 ad oggetto "Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca del 31 maggio 2021, n. 10333 concernente, tra l'altro, la proroga dell'incarico ad interim del Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera fino al 31 dicembre 2021;
- la nota del Direttore generale agricoltura caccia e pesca del 16 luglio 2021 prot. N. 0661032.I, come integrata dalla successiva nota prot. 29/07/2021.0683286.I, con la quale sono stati individuati i sostituti dei Responsabili di Servizio, in caso di loro assenza, ed in particolare l'allegato 1 da cui si evince che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera è sostituito dalla Dott.ssa Teresa Maria Iolanda Schipani, essendo contestualmente assente dal lavoro anche il Dott. Lucio Botarelli;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2021/2022, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;

- vini a Indicazione Geografica di seguito indicati:

Emilia o dell'Emilia, Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro o Bianco del Sillaro, Forlì, Ravenna, Rubicone, Terre di Veleja, Val Tidone e Fortana del Taro per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2021;

- vini a Denominazione di Origine di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini, Gutturnio, Colli di Imola (tutte le tipologie), Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Albana Spumante, Romagna Cagnina, Romagna Pagadebit e Romagna Trebbiano per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2021;

2) di autorizzare, al contempo, l'arricchimento per un massimo di 1% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare i seguenti vini:

- DOCG: Colli Bolognesi Pignoletto, Romagna Albana per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2021;
 - DOC: Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello, Colli di Rimini (tutte le tipologie) e Colli Bolognesi, comprese le tipologie della sottozona Bologna, per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2021;
- 3) di autorizzare inoltre l'arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;
- 4) di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese, a seguito delle operazioni di arricchimento, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all'ICQRF;
- 6) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013.

Teresa Maria Iolanda Schipani